ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

L 114

42° anno

delle Comunità europee

1 maggio 1999

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

1999/289/PESC:

★ **Decisione del Consiglio, del 26 aprile 1999, che proroga la posizione comune 96/635/PESC relativa alla Birmania/Myanmar** 1

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

1999/290/GAI:

★ **Azione comune, del 26 aprile 1999, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, recante progetti e misure di sostegno concreto all'accoglienza e al rimpatrio volontario dei rifugiati, degli sfollati e dei richiedenti asilo, compresa l'assistenza di emergenza alle persone fuggite in seguito ai recenti avvenimenti nel Kosovo** 2

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

★ **Regolamento (CE) n. 900/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ)** 7

Regolamento (CE) n. 901/1999 della Commissione, del 30 aprile 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 10

Regolamento (CE) n. 902/1999 della Commissione, del 30 aprile 1999, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali 12

Regolamento (CE) n. 903/1999 della Commissione, del 30 aprile 1999, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 15

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

IT

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*

Regolamento (CE) n. 904/1999 della Commissione, del 30 aprile 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali 17

Regolamento (CE) n. 905/1999 della Commissione, del 30 aprile 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione 20

Regolamento (CE) n. 906/1999 della Commissione, del 30 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare 23

Regolamento (CE) n. 907/1999 della Commissione, del 30 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie 25

Regolamento (CE) n. 908/1999 della Commissione, del 30 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera 27

Regolamento (CE) n. 909/1999 della Commissione, del 30 aprile 1999, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali 29

Regolamento (CE) n. 910/1999 della Commissione, del 30 aprile 1999, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie 31

Regolamento (CE) n. 911/1999 della Commissione, del 30 aprile 1999, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera 33

Regolamento (CE) n. 912/1999 della Commissione, del 30 aprile 1999, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 35

Regolamento (CE) n. 913/1999 della Commissione, del 30 aprile 1999, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri 37

Regolamento (CE) n. 914/1999 della Commissione, del 30 aprile 1999, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 202ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 38

Regolamento (CE) n. 915/1999 della Commissione, del 30 aprile 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la trentesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 39

Regolamento (CE) n. 916/1999 della Commissione, del 30 aprile 1999, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 238ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1589/87 41

Regolamento (CE) n. 917/1999 della Commissione, del 30 aprile 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2566/98 42

Regolamento (CE) n. 918/1999 della Commissione, del 30 aprile 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2565/98 43

IT

(segue in 3ª pagina di copertina)

Sommario *(segue)*

Regolamento (CE) n. 919/1999 della Commissione, del 30 aprile 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2564/98 44

Regolamento (CE) n. 920/1999 della Commissione, del 30 aprile 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 770/1999 45

★ **Regolamento (CE) n. 921/1999 della Commissione, del 30 aprile 1999, che prevede misure speciali per la distribuzione di ortofrutticoli ritirati dal mercato ai rifugiati del Kosovo** 46

★ **Regolamento (CE) n. 922/1999 della Commissione, del 30 aprile 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2479/96 recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa i prezzi minimi all'importazione** 47

Regolamento (CE) n. 923/1999 della Commissione, del 30 aprile 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 48

Regolamento (CE) n. 924/1999 della Commissione, del 30 aprile 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 50

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

1999/291/CE, CECA, Euratom:

★ **Decisione del Consiglio, del 26 aprile 1999, che modifica la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee allo scopo di consentire al Tribunale di statuire nella persona di un giudice unico** 52

Commissione

1999/292/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 29 aprile 1999, che modifica la decisione 1999/212/CE recante alcune misure volte ad impedire la diffusione del virus dell'afta epizootica da Algeria, Marocco e Tunisia al territorio della Comunità europea** [1] *[notificata con il numero C(1999) 1118]* 54

1999/293/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 29 aprile 1999, recante misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in alcune parti del territorio greco** [1] *[notificata con il numero C(1999) 1119]* 55

Trattati firmati tra Stati membri

Informazione relativa alla data di entrata in vigore del trattato di Amsterdam 56

IT

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 1999
che proroga la posizione comune 96/635/PESC relativa alla Birmania/Myanmar

(1999/289/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

considerando che la posizione comune 96/635/PESC del 28 ottobre 1996, definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alla Birmania/Myanmar [1], modificata e prorogata dalla decisione 98/612/PESC [2], scade il 29 aprile 1999;

considerando che, tenuto conto del punto 6 della posizione comune 96/635/PESC, occorre che per quest'ultima sia prevista un'ulteriore proroga,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione comune 96/635/PESC è prorogata sino al 29 ottobre 1999.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, il 26 aprile 1999.

Per il Consiglio
Il presidente
J. FISCHER

---

[1] GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 1.
[2] GU L 291 del 30.10.1998, pag. 1.

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE

del 26 aprile 1999

adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, recante progetti e misure di sostegno concreto all'accoglienza e al rimpatrio volontario dei rifugiati, degli sfollati e dei richiedenti asilo, compresa l'assistenza di emergenza alle persone fuggite in seguito ai recenti avvenimenti nel Kosovo

(1999/290/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo K.8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [1],

sentito il parere del Parlamento europeo [2],

(1) considerando che, secondo l'articolo K.1 del trattato, gli Stati membri considerano la politica di asilo, inter alia, una questione di interesse comune;

(2) considerando che è importante offrire un'adeguata protezione ai rifugiati, conformemente alla comune tradizione umanitaria degli Stati membri e nel rispetto della convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status di rifugiato, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

(3) considerando che si deve tener conto degli obblighi degli Stati membri derivanti dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950;

(4) considerando che è necessario garantire adeguate condizioni per l'accoglienza dei richiedenti asilo e agevolare l'accesso a procedure di asilo eque ed efficaci al fine di tutelare i diritti dei rifugiati;

(5) considerando che è necessario fornire un sostegno concreto al fine di creare o migliorare le condizioni che consentano ai rifugiati, agli sfollati e ai richiedenti asilo che lo desiderino, di fare ritorno volontariamente dagli Stati membri al proprio paese di origine;

(6) considerando che può essere necessario fornire assistenza di emergenza ai fini dell'accoglienza negli Stati membri di rifugiati, sfollati e richiedenti asilo fuggiti dal Kosovo e dalle regioni limitrofe in seguito ai recenti avvenimenti;

(7) considerando che è opportuno promuovere lo scambio di buone prassi ed esperienze comparabili al fine di sviluppare nuove sinergie che non possono essere realizzate a livello nazionale;

(8) considerando che le misure di cui alla presente azione comune devono essere finanziate con il bilancio della Comunità;

(9) considerando che l'adozione di azioni comuni destinate all'accoglienza di sfollati e richiedenti asilo e al rimpatrio volontario dei rifugiati, degli sfollati e dei richiedenti l'asilo può favorire la condivisione delle responsabilità e rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

CAPO 1

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Principi e obiettivi dei progetti e delle misure

1. L'Unione europea sostiene progetti e misure in merito all'accoglienza e al rimpatrio volontario dei rifugiati, degli sfollati e dei richiedenti asilo che abbiano i requisiti necessari per beneficiare del sostegno finanziario della Comunità.

[1] GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 4.
[2] Parere espresso il 13 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

2. Gli obiettivi generali dei progetti e delle misure sono i seguenti:

a) migliorare le condizioni di accoglienza dei rifugiati, degli sfollati e richiedenti asilo negli Stati membri e finanziare procedure di asilo eque, efficaci ed accessibili a coloro che necessitano di protezione internazionale;

b) fornire assistenza al rimpatrio volontario dei rifugiati, degli sfollati e dei richiedenti asilo dagli Stati membri ai propri paesi di origine e al loro reinserimento nel proprio paese.

3. Le misure adottate in virtù della presente azione comune possono altresì includere un'assistenza di emergenza negli Stati membri che accolgono, in particolare in seguito ad un'iniziativa dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, un numero significativo di rifugiati, sfollati e richiedenti asilo fuggiti dal Kosovo e dalle regioni limitrofe a causa dei recenti avvenimenti.

Articolo 2

Importo di riferimento finanziario per il programma

L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente programma per l'anno 1999 è di 15 milioni di EUR, soggetto ad ulteriori revisioni da parte dell'autorità di bilancio.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 4 e dell'articolo 6 si intende per:

a) «rifugiati», coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa allo status di rifugiato del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

b) «sfollati», coloro che hanno il permesso di soggiornare in uno Stato membro come beneficiari di protezione temporanea o di forme sussidiarie di protezione, o coloro che beneficiano di altre forme di protezione in forza di obblighi internazionali degli Stati membri e del diritto interno e coloro che, avendo chiesto il permesso di permanere per tali motivi, sono in attesa di una decisione riguardo al loro status;

c) «richiedenti asilo», coloro che hanno chiesto protezione in uno Stato membro invocando lo status di rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di cui alla lettera a) e in merito alla cui domanda non sia stata ancora presa una decisione definitiva.

2. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2), lettera b) e dell'articolo 5 si intende per:

a) «rifugiati», coloro che ricadono nella definizione di cui al paragrafo 1, lettera a);

b) «sfollati», coloro che hanno il permesso di soggiornare in uno Stato membro come beneficiari di protezione temporanea o di forme sussidiarie di protezione, o coloro che beneficiano di altre forme di protezione in forza degli obblighi internazionali degli Stati membri e della normativa nazionale, compresi coloro sulle cui domande sia stata presa una decisione negativa definitiva ma che non abbiano ancora lasciato il territorio degli Stati membri;

c) «richiedenti asilo», coloro che hanno chiesto protezione in uno Stato membro invocando lo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di cui al paragrafo 1, lettera a) compresi coloro sulle cui domande sia stata presa una decisione negativa definitiva ma che non abbiano ancora lasciato il territorio degli Stati membri.

Articolo 4

Accoglienza

Le misure volte a migliorare le condizioni di accoglienza dei rifugiati, degli sfollati e richiedenti asilo negli Stati membri e a sostenere procedure di asilo che siano eque, efficaci e accessibili a coloro che necessitano di protezione internazionale sono principalmente finalizzate a quanto segue:

a) misure volte a sostenere la creazione o il miglioramento delle infrastrutture degli Stati membri destinate all'accoglienza dei rifugiati, degli sfollati e richiedenti asilo;

b) favorire l'equità e l'efficacia e l'accesso alle procedure amministrative e giuridiche relative all'asilo e che comprendono la prestazione di un'assistenza legale e di altri tipi di consulenza, servizi di interpretariato, informazioni sulle procedure da seguire e sui diritti e doveri dei richiedenti asilo durante il procedimento, l'accesso ad informazioni precise ed aggiornate sulla situazione del paese;

c) garantire condizioni di vita dignitose per i rifugiati, gli sfollati e richiedenti asilo in particolare per quanto riguarda l'alloggio, l'assistenza medica, l'istruzione e la formazione;

d) fornire un'assistenza speciale alle categorie vulnerabili, come i minori non accompagnati, le vittime di torture o stupri e coloro che necessitano di particolari cure mediche;

e) informare il pubblico circa gli obblighi degli Stati membri nei confronti di coloro che chiedono protezione internazionale, nonché sulla politica di asilo dell'Unione, comprese le misure di sensibilizzazione pubblica ad integrazione di quelle finanziate in forza della presente azione comune.

Articolo 5

Rimpatrio volontario

1. Le misure volte ad agevolare il rimpatrio volontario dei rifugiati, degli sfollati e richiedenti asilo dagli Stati membri nei loro paesi di origine e al loro reinserimento, sono principalmente finalizzate a quanto segue:

a) raccogliere e diffondere informazioni su tutti gli aspetti riguardanti il ritorno nel paese d'origine tra cui la situazione economica e amministrativa di tale paese, le opportunità di lavoro, il diritto di proprietà e altri aspetti legali;

b) fornire consulenza sia a coloro che stanno decidendo se tornare volontariamente al proprio paese di origine sia a coloro che hanno già deciso in linea di principio di farvi ritorno;

c) istituire azioni di istruzione e formazione professionale al fine di far acquisire ai rifugiati, agli sfollati e ai richiedenti asilo competenze che saranno loro utili al ritorno nel paese di origine.

2. Possono fruire del finanziamento anche le misure che seguono, a condizione che rientrino in un progetto integrato finalizzato ad agevolare il rimpatrio volontario, e in particolare lo sono quelle riguardanti uno o più settori menzionati al paragrafo 1:

a) la copertura delle spese di trasporto connesse al rimpatrio;

b) misure di aiuto al reinserimento nel paese di origine degli sfollati provenienti dagli Stati membri, che comprendono una verifica nel periodo successivo al rimpatrio.

Articolo 6

Assistenza d'emergenza agli sfollati, a seguito dei recenti avvenimenti nel Kosovo

L'assistenza di emergenza negli Stati membri che accolgono, in particolare in seguito ad un'iniziativa dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, un numero significativo di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati richiedenti asilo e rifugiati fuggiti dal Kosovo e dalle regioni limitrofe a causa dei recenti avvenimenti, è costituita da un'assistenza finanziaria volta a contribuire per un periodo di sei mesi:

a) alle necessità relative all'alloggio;

b) ai mezzi di sussistenza, tra cui il vitto e l'abbigliamento;

c) all'assistenza medica, psicologica o altra assistenza alla persona;

d) ai costi del personale che gestisce e realizza l'assistenza.

Tali misure possono completare azioni intese a facilitare il rimpatrio volontario degli sfollati, se le condizioni lo consentono.

Articolo 7

Criteri di finanziamento

I progetti o le misure da finanziare da parte del bilancio delle Comunità sono sottoposti ad una procedura di selezione che tiene conto in particolare dei seguenti criteri:

a) la gamma delle situazioni ed esigenze mutevoli negli Stati membri;

b) il rapporto costo/efficacia e il principio di economia, tenuto conto del numero delle persone cui è destinato il progetto o la misura;

c) le caratteristiche innovatrici dei progetti o delle misure e la possibilità di utilizzare i risultati per intensificare la cooperazione tra gli Stati membri o permettere agli altri Stati membri di mettere a frutto l'esperienza che ne è scaturita;

d) l'esperienza, le capacità tecniche e l'affidabilità delle organizzazioni richiedenti e di tutte le organizzazioni partecipanti;

e) la complementarità dei progetti o delle misure con altri progetti o misure finanziati dal bilancio delle Comunità o da altri programmi nazionali.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 8

Controllo finanziario

Le decisioni di finanziamento e i contratti che ne risultano in conformità della normativa finanziaria sul bilancio delle Comunità europee prevedono in particolare che la Commissione provveda alla sorveglianza e al controllo finanziario e che la Corte dei conti provveda alla revisione dei conti.

Articolo 9

Livello del finanziamento comunitario

1. L'aiuto finanziario erogato dal bilancio delle Comunità europee non deve superare l'80 % del costo totale del progetto o della misura.

2. Sono ammessi tutti i tipi di spese direttamente imputabili all'esecuzione di un progetto o di una misura e sostenute in un periodo determinato definito del contratto, sottoposte alle condizioni da specificarsi negli orientamenti decisi dalla Commissione, sino al massimale degli stanziamenti autorizzati nell'ambito della procedura annuale di bilancio.

3. Per quanto attiene ai progetti o alle misure di cui all'articolo 6, verrà presa in considerazione qualsiasi spesa sostenuta successivamente all'adozione della presente azione comune.

Articolo 10

Gestione finanziaria

1. I progetti o le misure adottati in forza della presente azione comune e finanziati dal bilancio delle Comunità europee sono gestiti dalla Commissione secondo il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1].

2. Nel presentare le proposte di finanziamento la Commissione tiene conto dei principi di sana gestione finanziaria ed in particolare dei principi di economia e di rispetto del rapporto costo/efficacia di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario di cui al paragrafo 1.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE

Articolo 11

Disposizioni generali

La Commissione è responsabile della gestione dei progetti e delle misure in forza della presente azione comune e prende i provvedimenti necessari a tale scopo.

In particolare, per garantire l'efficacia e concreta esecuzione dell'azione comune, la Commissione può ricorrere ad un'assistenza tecnica che può essere finanziata con gli stanziamenti disponibili per i progetti e le misure nell'ambito della presente azione comune e autorizzati a tal fine dall'autorità di bilancio. La Commissione informa periodicamente il comitato di cui all'articolo 13 nonché il Parlamento europeo e il Consiglio delle misure decise a tal fine.

Articolo 12

Presentazione dei progetti

I progetti e le misure per i quali si chiede il finanziamento vengono presentati alla Commissione che li esamina entro il termine che essa stessa stabilisce.

Articolo 13

Procedura

1. Nell'attuazione della presente azione comune la Commissione è assistita, conformemente alle disposizioni dell'azione comune stessa, da un comitato composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e presieduto dalla Commissione.

2. Alla selezione dei progetti o misure che rientrano negli articoli 4 e 5 è applicata la procedura seguente:

a) Se il finanziamento richiesto è inferiore a 50 000 EUR, la Commissione sottopone una bozza al comitato di cui al paragrafo 1. Il comitato formula il proprio parere su detta bozza, alla maggioranza prevista dall'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma, del trattato, entro un termine che il presidente può fissare in relazione all'urgenza della questione in esame. Il presidente non partecipa al voto. Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

b) Se il finanziamento richiesto è superiore a 50 000 EUR, la Commissione sottopone al comitato di cui al paragrafo 1 l'elenco dei progetti e misure che le sono stati presentati. Essa indica i progetti e le misure selezionati motivando la propria scelta. Entro due mesi il comitato formula il proprio parere sui vari progetti e misure, alla maggioranza prevista dall'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma, del trattato. Il presidente non partecipa al voto. In mancanza di parere favorevole entro il termine previsto, la Commissione ritira i progetti e le misure in questione oppure li sottopone, corredati dell'eventuale parere del comitato, al Consiglio, che si pronuncia entro due mesi alla maggioranza prevista all'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma, del trattato.

3. Alla selezione dei progetti o misure che rientrano nell'articolo 6 è applicata la procedura seguente:

a) Per finanziamenti inferiori a 200 000 EUR, la Commissione tiene al corrente il Consiglio relativamente al numero di domande che le sono pervenute per il finanziamento di progetti e misure specifici, ai principi applicati nel concedere i contributi nonché ai risultati dei progetti e misure medesimi.

b) Per finanziamenti pari o superiori a 200 000 EUR e inferiori a 1 milione di EUR, la Commissione sottopone al comitato di cui al paragrafo 1 l'elenco dei progetti e misure che le sono stati presentati. Essa indica i progetti e le misure selezionati motivando la propria scelta. Entro due settimane il comitato formula

[1] GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2548/98 (GU L 320 del 28.11.1998, pag. 1).

il proprio parere sui vari progetti e misure, alla maggioranza prevista dall'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

c) Per finanziamenti pari o superiori a 1 milione di EUR, la Commissione sottopone al comitato di cui al paragrafo 1 l'elenco dei progetti e misure che le sono stati presentati. Essa indica i progetti e le misure selezionati motivando la propria scelta. Entro due settimane il comitato formula il proprio parere sui vari progetti e misure, alla maggioranza prevista dall'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma, del trattato. Il presidente non partecipa al voto. In mancanza di parere favorevole entro il termine previsto, la Commissione ritira i progetti e le misure in questione oppure li sottopone, corredati dell'eventuale parere del comitato, al Consiglio, che si pronuncia entro un mese alla maggioranza prevista all'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma, del trattato.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Controllo e valutazione

1. La Commissione è responsabile del controllo e della valutazione dei progetti e delle misure finanziate in virtù della presente azione comune. Il controllo e la valutazione possono essere finanziati mediante gli stanziamenti disponibili per le misure di cui alla presente azione comune.

2. La Commissione redige una relazione sintetica sulle misure realizzate e sulla valutazione che ne è stata fatta e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 1999.

Articolo 16

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

J. FISCHER

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 900/1999 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1999

che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 228 A,

vista la posizione comune 1999/273/PESC, del 23 aprile 1999, definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, concernente il divieto di fornitura e vendita di petrolio e di prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) ([1]),

vista la proposta della Commissione,

(1) considerando che il governo della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) ha continuato a violare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e a perseguire politiche estreme e scelleratamente irresponsabili, comprese repressioni nei confronti dei suoi stessi cittadini, che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale;

(2) considerando che il divieto di vendere, fornire o esportare petrolio e prodotti petroliferi alla RFJ rientra nell'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea;

(3) considerando pertanto che, in particolare per evitare distorsioni della concorrenza, occorre una normativa comunitaria che applichi tale divieto per quanto riguarda il territorio della Comunità costituito, ai fini del presente regolamento, dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite;

(4) considerando che gli Stati membri e la Commissione devono informarsi reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e scambiarsi tutte le altre informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento,

([1]) GU L 108 del 27.4.1999, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono vietate le seguenti attività svolte consapevolmente o intenzionalmente:

a) la vendita, la fornitura o l'esportazione, diretta o indiretta, di petrolio e dei prodotti petroliferi elencati nell'allegato del presente regolamento, originari o meno della Comunità a qualsiasi persona fisica o giuridica della RFJ, nonché a qualsiasi persona fisica o giuridica ai fini di qualsiasi attività commerciale svolta sul o gestita dal territorio della RFJ;

b) la spedizione dei prodotti di cui alla lettera a) verso il territorio della RFJ;

c) la partecipazione, ad attività connesse aventi per oggetto o per effetto la promozione delle transazioni o delle attività di cui alle lettere a) e b).

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, le autorità competenti possono autorizzare:

a) la vendita, la fornitura o l'esportazione dei prodotti elencati nel suddetto allegato destinate alle missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri nella RFJ e quelle destinate a un contingente militare internazionale per il mantenimento della pace;

b) la vendita, la fornitura o l'esportazione dei prodotti elencati nel suddetto allegato, sulla base di decisioni prese caso per caso e nel rispetto della procedura di consultazione di cui al paragrafo 2, purché a tali autorità siano fornite prove inoppugnabili che la vendita, la fornitura o l'esportazione sono esclusivamente destinate a scopi umanitari.

2. Le autorità competenti di uno Stato membro che intenda autorizzate la vendita, la fornitura o l'esportazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b), devono comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione le motivazioni in base alle quali intendono autorizzare la vendita, la fornitura o l'esportazione.

Se, entro un giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione, uno Stato membro o la Commissione informa gli altri Stati membri e la Commissione di disporre di una prova inoppugnabile che la vendita, fornitura o esportazione in questione non è destinata agli scopi umanitari indicati, la Commissione convoca, entro un giorno lavorativo dalla ricezione dell'informazione, una riunione degli Stati membri per procedere a una consultazione in merito a tale prova.

Lo Stato membro che intende autorizzare la vendita, la fornitura o l'esportazione adotta una decisione relativa a tale autorizzazione solo qualora non siano state sollevate obiezioni o dopo lo svolgimento di consultazioni sulle prove inoppugnabili nella riunione convocata dalla Commissione. Qualora sia concessa un'autorizzazione, lo Stato membro interessato notifica agli altri Stati membri e alla Commissione i motivi in base ai quali la decisione di autorizzazione è stata adottata.

Articolo 3

Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano per quanto riguarda le vendite, forniture o esportazioni destinate alle forze operanti nella RFJ alle quali partecipano gli Stati membri.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

In attesa dell'eventuale adozione di normative a tale scopo, le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono quelle determinate dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 926/98 del Consiglio, del 27 aprile 1998, relativo alla riduzione di alcune relazioni economiche con la Repubblica federale di Jugoslavia ([1]).

Articolo 5

La Commissione e gli altri Stati membri si comunicano le misure adottate a norma del presente regolamento e le altre informazioni pertinenti a loro disposizione in relazione al presente regolamento, quali i casi di violazione o altri problemi in materia di applicazione o le sentenze emesse dai tribunali nazionali.

Articolo 6

La Commissione elabora l'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 2 in base alle pertinenti informazioni fornite dagli Stati membri. La Commissione pubblica tale elenco e le eventuali modifiche nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 7

Il presente regolamento si applica al territorio della Comunità, ivi compreso il suo spazio aereo, e ad ogni aeromobile o nave soggetti alla giuridizione di uno Stato membro, ad ogni persona, ovunque si trovi, che abbia la cittadinanza di uno Stato membro e a qualsiasi ente registrato o costituito a norma della legge di uno Stato membro.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MÜLLER

([1]) GU L 130 dell'1.5.1998, pag. 1.

ALLEGATO

Petrolio e prodotti petroliferi di cui all'articolo 1

Codice NC	Designazione delle merci
2709	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
2712 10	Vaselina
2712 20	Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio
ex 2712 90	«Slack wax», «scale wax»
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche
2715 00 00	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per es.: mastici bituminosi, «cutbacks»)
2901	Idrocarburi aciclici
2902 11	Cicloesano
2902 20	Benzene
2902 30	Toluene
2902 41 00	o-Xilene
2902 42 00	m-Xilene
2902 43 00	p-Xilene
2902 44	Miscele di isomeri dello xilene
2902 50 00	Stirene
2902 60 00	Etilbenzene
2902 70 00	Cumene
2905 11 00	Metanolo (alcole metilico)
3403 19 10	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base
3811 21 00	Additivi per oli lubrificanti contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
3824 90 10	Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali
3824 90 95	Altri

REGOLAMENTO (CE) N. 901/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il1° maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
[2] GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 90 70	052	56,2
	999	56,2
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	32,6
	204	41,4
	212	63,8
	600	61,9
	624	47,4
	999	49,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	84,4
	400	89,4
	508	80,3
	512	83,0
	524	75,1
	528	72,0
	720	101,2
	804	104,2
	999	86,2

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 902/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ([2]),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ([4]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi; tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
([2]) GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.
([3]) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.
([4]) GU L 135 del 25.11.1998, pag. 7.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	44,39	34,39
	di qualità media (1)	54,39	44,39
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	58,10	48,10
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	58,10	48,10
	di qualità media	88,48	78,48
	di bassa qualità	102,61	92,61
1002 00 00	Segala	109,60	99,60
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	109,60	99,60
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	109,60	99,60
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	105,92	95,92
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	105,92	95,92
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	109,60	99,60

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 16. 4. 1999 al 29. 4. 1999)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	113,07	96,68	87,98	80,98	138,15 (**)	128,15 (**)	72,93 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	9,37	3,94	7,63	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	11,37	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 11,06 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 23,06 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 903/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione [2], in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 825/1999 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 876/1999 [4];

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 825/1999 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 825/1999, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.
[2] GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.
[3] GU L 105 del 22.4.1999, pag. 4.
[4] GU L 111 del 29.4.1999, pag. 6.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1999, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg —
1701 11 90 9100	47,78 (1)
1701 11 90 9910	46,90 (1)
1701 11 90 9950	(2)
1701 12 90 9100	47,78 (1)
1701 12 90 9910	46,90 (1)
1701 12 90 9950	(2)
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,5194
	— EUR/100 kg —
1701 99 10 9100	51,94
1701 99 10 9910	51,94
1701 99 10 9950	51,94
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,5194

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 904/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione [2], in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero [3], la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 quater del regolamento (CEE) n. 1785/81, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che, per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

[1] GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.
[2] GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.
[3] GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.
[4] GU L 94 del 9.4.1986, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1999 che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 9100	51,94 (2)
1702 60 10 9000	51,94 (2)
1702 60 80 9100	98,69 (4)
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 95 9000	0,5194 (1)
	— EUR/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 9000	51,94 (2)
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 9000	0,5194 (1)
1702 90 71 9000	0,5194 (1)
1702 90 99 9900	0,5194 (1) (3)
	— EUR/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 9000	51,94 (2)
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 9000	0,5194 (1)

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(2) Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3) L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

(4) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 905/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ([2]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ([3]) ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 4 743 t di riso verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ([4]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98 ([5]), che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che, per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 4 743 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 1999.

([1]) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
([2]) GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.
([3]) GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.
([4]) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.
([5]) GU L 56 del 26.2.1998, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 9000	01	107,00
1006 20 13 9000	01	107,00
1006 20 15 9000	01	107,00
1006 20 17 9000	—	—
1006 20 92 9000	01	107,00
1006 20 94 9000	01	107,00
1006 20 96 9000	01	107,00
1006 20 98 9000	—	—
1006 30 21 9000	01	107,00
1006 30 23 9000	01	107,00
1006 30 25 9000	01	107,00
1006 30 27 9000	—	—
1006 30 42 9000	01	107,00
1006 30 44 9000	01	107,00
1006 30 46 9000	01	107,00
1006 30 48 9000	—	—
1006 30 61 9100	01	134,00
	02	140,00 (2)
	03	145,00 (2)
	04	—
	05	140,00
1006 30 61 9900	01	134,00
	04	—
1006 30 63 9100	01	134,00
	02	140,00 (2)
	03	145,00 (2)
	04	—
	05	140,00
1006 30 63 9900	01	134,00
	04	—
1006 30 65 9100	01	134,00
	02	140,00 (2)
	03	145,00 (2)
	04	—
	05	140,00

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1006 30 65 9900	01	134,00
	04	—
1006 30 67 9100	05	140,00
1006 30 67 9900	—	—
1006 30 92 9100	01	134,00
	02	140,00 (2)
	03	145,00 (2)
	04	—
	05	140,00
1006 30 92 9900	01	134,00
	04	—
1006 30 94 9100	01	134,00
	02	140,00 (2)
	03	145,00 (2)
	04	—
	05	140,00
1006 30 94 9900	01	134,00
	04	—
1006 30 96 9100	01	134,00
	02	140,00 (2)
	03	145,00 (2)
	04	—
	05	140,00
1006 30 96 9900	01	134,00
	04	—
1006 30 98 9100	05	140,00
1006 30 98 9900	—	—
1006 40 00 9000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia; restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 per un quantitativo totale di 1 780 t.

02 le zone I, II, III, VI, a esclusione della Turchia,

03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,

04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato,

05 Ceuta e Melilla; restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 per un quantitativo totale di 465 t.

(2) Per il riso delle destinazioni 02 e 03, restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 per un quantitativo totale di 2 498 t.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 906/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 ([2]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 662/1999 ([4]), che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.
([2]) GU L 267 del 9.11.1995, pag. 1.
([3]) GU L 43 del 19.2.1992, pag. 23.
([4]) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	43,00	43,00	43,00	46,00
Orzo (1003 00 90)	60,00	60,00	60,00	63,00
Granturco (1005 90 00)	54,00	54,00	54,00	57,00
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	12,00	12,00	12,00	16,00

REGOLAMENTO (CE) N. 907/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 663/1999 [4]; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.
[2] GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1.
[3] GU L 185 del 4.7.1992, pag. 26.
[4] GU L 83 del 27.3.1999, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	40,00
Orzo	(1003 00 90)	57,00
Granturco	(1005 90 00)	51,00
Frumento duro	(1001 10 00)	8,00
Avena	(1004 00 00)	63,00

REGOLAMENTO (CE) N. 908/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98 ([2]), in particolare l'articolo 10,

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 664/1999 ([4]); che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.
([2]) GU L 76 del 13.3.1998, pag. 6.
([3]) GU L 185 del 4.7.1992, pag. 28.
([4]) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 21.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto	
		Destinazione	
		Azzorre	Madera
Frumento tenero	(1001 90 99)	40,00	40,00
Orzo	(1003 00 90)	57,00	57,00
Granturco	(1005 90 00)	51,00	51,00
Frumento duro	(1001 10 00)	8,00	8,00

REGOLAMENTO (CE) N. 909/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2547/98 ([2]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ([3]), modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 ([4]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ([5]) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
([2]) GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.
([3]) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
([4]) GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.
([5]) GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1999, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	37,00
1002 00 00 9000	74,00
1003 00 90 9000	54,00
1004 00 00 9400	60,00
1005 90 00 9000	48,00
1006 30 92 9100	148,00
1006 30 92 9900	148,00
1006 30 94 9100	148,00
1006 30 94 9900	148,00
1006 30 96 9100	148,00
1006 30 96 9900	148,00
1006 30 98 9100	148,00
1006 30 98 9900	148,00
1006 30 65 9900	148,00
1006 40 00 9000	—
1007 00 90 9000	48,00
1101 00 15 9100	49,25
1101 00 15 9130	49,25
1102 20 10 9200	74,66
1102 20 10 9400	64,00
1102 30 00 9000	—
1102 90 10 9100	79,71
1103 11 10 9200	30,00
1103 11 90 9200	30,00
1103 13 10 9100	95,99
1103 14 00 9000	—
1104 12 90 9100	79,32
1104 21 50 9100	106,28

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 910/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 825/98 [4], reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.
[2] GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1.
[3] GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.
[4] GU L 117 del 21.4.1998, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1999, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

(euro/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
Riso lavorato (1006 30)	148,00
Rotture di riso (1006 40)	33,00

REGOLAMENTO (CE) N. 911/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ([2]), in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ([4]), reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94 ([6]), sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.
([2]) GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1.
([3]) GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.
([4]) GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.
([5]) GU L 198 del 17.7.1992, pag. 37.
([6]) GU L 178 del 12.7.1994, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1999, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	148,00	148,00

REGOLAMENTO (CE) N. 912/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ([4]), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
([2]) GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.
([3]) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.
([4]) GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1999, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione [1]	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9	5° term. 10	6° term. 11
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	0	0	−1,00	−2,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	0	0	−10,00	−10,00	−10,00	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	−10,00	−10,00	−10,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	03	0	−35,00	−35,00	−35,00	−35,00	—	—
	02	0	−10,00	−10,00	−10,00	−10,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	−10,00	−10,00	−10,00	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	04	0	0	0	0	0	—	—
	02	0	−1,00	−2,00	−3,00	−3,00	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	−10,00	−10,00	−10,00	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	−10,00	−10,00	−10,00	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	−10,00	−10,00	−10,00	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	−10,00	−10,00	−10,00	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	−10,00	−10,00	−10,00	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	−10,00	−10,00	−10,00	−10,00	—	—
1103 11 10 9400	01	0	−10,00	−10,00	−10,00	−10,00	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	−10,00	−10,00	−10,00	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

[1] Le destinazioni sono identificate come segue:
01 tutti i paesi terzi,
02 altri paesi terzi,
03 Stati Uniti, Canada e Messico,
04 Svizzera, Liechtenstein e Slovenia.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 913/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ([2]), in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio ([3]), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ha determinato in quali circostanze gli acquisti di burro e di latte scremato in polvere possano essere sospesi e ripristinati e, in caso di sospensione, quali misure alternative possano essere prese;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1547/87 della Commissione ([4]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 ([5]), ha fissato i criteri in base ai quali sono decisi o sospesi gli acquisti di burro mediante gara in uno Stato membro oppure, per quanto riguarda il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania, in una regione;

considerando che il regolamento (CE) n. 798/1999 ([6]), della Commissione ha sospeso gli acquisti di burro in taluni Stati membri; che, dalle informazioni sui prezzi di mercato, si desume che in Germania, Finlandia, Italia, Irlanda, Irlanda del Nord, Spagna, Paesi Bassi e Portogallo non è più soddisfatta la condizione prevista all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1547/87; che occorre pertanto adattare l'elenco degli Stati membri cui si applica la sospensione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 777/87, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Grecia, Francia, Lussemburgo, Austria, Svezia e Gran Bretagna.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 798/1999 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.
([2]) GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.
([3]) GU L 78 del 20.3.1987, pag. 10.
([4]) GU L 144 del 4.6.1987, pag. 12.
([5]) GU L 174 del 26.7.1995, pag. 27.
([6]) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 914/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 202ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 [2], in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 [4], gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara; che occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 202ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

— importo massimo dell'aiuto: 117 EUR/100 kg,

— cauzione della destinazione: 129 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.
[2] GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.
[3] GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.
[4] GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 915/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la trentesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/1999 [4], gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara; che conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.
[2] GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.
[3] GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.
[4] GU L 59 del 6.3.1999, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la trentesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		95	91	—	91
	Burro < 82 %		—	88	—	88
	Burro concentrato		117	113	117	—
	Crema		—	—	40	38
Cauzione di trasformazione	Burro		105	—	—	—
	Burro concentrato		129	—	129	—
	Crema		—	—	44	—

REGOLAMENTO (CE) N. 916/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 238ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1589/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 [2], in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 [4], stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 238ª gara effettuata in virtù del regolamento (CEE) n. 1589/87, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 27 aprile 1999, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.
[2] GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.
[3] GU L 146 del 6.6.1987, pag. 27.
[4] GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 917/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2566/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2566/98 della Commissione [3] ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 [5], la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 26 al 29 aprile 1999, è fissata una restituzione massima pari a 330,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2566/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
[2] GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.
[3] GU L 320 del 28.11.1998, pag. 49.
[4] GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.
[5] GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 918/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2565/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ([2]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2565/98 della Commissione ([3]) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ([4]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ([5]), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 26 al 29 aprile 1999, è fissata una restituzione massima pari a 175,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2565/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
([2]) GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.
([3]) GU L 320 del 28.11.1998, pag. 46.
([4]) GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.
([5]) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 919/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2564/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ([2]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2564/98 della Commissione ([3]) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ([4]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ([5]), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 26 al 29 aprile 1999, è fissata una restituzione massima pari a 150,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2564/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il1° maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
([2]) GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.
([3]) GU L 320 del 28.11.1998, pag. 43.
([4]) GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.
([5]) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 920/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 770/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ([2]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 770/1999 della Commissione ([3]) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ([4]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ([5]), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 26 al 29 aprile 1999, è fissata una restituzione massima pari a 200,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 770/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
([2]) GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.
([3]) GU L 100 del 15.4.1999, pag. 14.
([4]) GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.
([5]) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 921/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che prevede misure speciali per la distribuzione di ortofrutticoli ritirati dal mercato ai rifugiati del Kosovo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 857/1999 ([2]), in particolare l'articolo 30, paragrafo 7,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 659/97 della Commissione ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 729/1999 ([4]), reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli, in particolare la distribuzione gratuita dei prodotti ritirati dal mercato a titolo di aiuto umanitario al di fuori della Comunità;

(2) considerando che l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 16, paragrafo 2, del summenzionato regolamento hanno subordinato ciascuna operazione di distribuzione gratuita al di fuori della Comunità al rispetto di una serie di condizioni e a una decisione della Commissione;

(3) considerando che è nota l'urgenza dell'aiuto alimentare alle popolazioni rifugiate vittime della crisi del Kosovo e alle famiglie che ospitano tali rifugiati;

(4) considerando che, al fine di facilitare il soccorso a tali popolazioni, occorre derogare fino a nuovo ordine, a talune disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/97;

(5) considerando che occorre circoscrivere i territori cui è applicabile tale deroga;

(6) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/97 non si applicano alle operazioni di distribuzione gratuita ai rifugiati del Kosovo e alle famiglie che li ospitano, sui territori della Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), dell'Albania, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Bosnia-Erzegovina, della Bulgaria e della Romania.

Per tali operazioni gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

— il primo giorno lavorativo di ogni mese, le informazioni di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 659/97 per quanto riguarda le operazioni portate a termine;

— copia della notifica trasmessa al comitato per la collocazione delle eccedenze dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
([2]) GU L 108 del 27.4.1999, pag. 7.
([3]) GU L 100 del 17.4.1997, pag. 22.
([4]) GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 922/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2479/96 recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa i prezzi minimi all'importazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che gli allegati agli allegati Ia e Ib, IIb e IIIa del regolamento (CE) n. 1926/96 indicano che i prezzi minimi all'importazione sono stabiliti per campagna di commercializzazione; che il regolamento (CE) n. 2479/96 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 844/98 [3], ha stabilito, all'allegato II, questi prezzi per la campagna 1998/1999; che occorre pertanto stabilire i prezzi minimi all'importazione per la campagna 1999/2000;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2479/96 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 2*

Per la campagna 1999/2000, i prezzi minimi all'importazione figurano nell'allegato II del presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 1.
[2] GU L 335 del 24.12.1996, pag. 25.
[3] GU L 120 del 23.4.1998, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 923/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 [2], in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/98 [4], ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90 [6];

considerando che il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/1999 [8], autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1999.

[1] GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.
[2] GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.
[3] GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.
[4] GU L 184 del 27.6.1998, pag. 25.
[5] GU L 169 del 18.7.1968, pag. 6.
[6] GU L 138 del 31.5.1990, pag. 8.
[7] GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.
[8] GU L 59 del 6.3.1999, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, 30 aprile 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	90,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2571/97	85,94
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	120,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2571/97	61,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	177,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	170,00

REGOLAMENTO (CE) N. 924/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 [2], in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, lettera a) e paragrafo 15,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/97 [4], ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento possono essere stabilite in anticipo, che la situazione del mercato nei prossimi mesi non può essere definita fin da ora;

considerando che gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato II del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati; che è opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine; che la fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione [2], al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il1° maggio 1999.

[1] GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.
[2] GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.
[3] GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.
[4] GU L 184 del 27.6.1998, pag. 25.
[5] GU L 94 del 9.4.1986, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 aprile 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	in caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	5,79	8,38
— negli altri casi	49,35	51,94

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 1999

che modifica la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee allo scopo di consentire al Tribunale di statuire nella persona di un giudice unico

(1999/291/CE, CECA, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 168 A,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 32 quinquies,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 140 A,

vista la domanda della Corte di giustizia,

visto il parere della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

(1) considerando che, da quando è stato istituito il Tribunale di primo grado, il carico di lavoro ad esso incombente è notevolmente aumentato e che un nuovo, rilevante aumento conseguirà al contenzioso relativo ai diritti di privativa intellettuale, in particolare all'applicazione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario [2];

(2) considerando che, per consentire al Tribunale di affrontare tale aumento del carico di lavoro, occorre, prima di prendere in considerazione un aumento del numero dei membri del Tribunale, esaurire tutte le possibilità di miglioramento dell'efficienza del suo funzionamento nella sua composizione attuale;

(3) considerando che dalle esperienze acquisite nei diversi ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri risulta che, in taluni casi, né la natura delle questioni di diritto o di fatto sollevate, né l'importanza della cause, né altre circostanze particolari giustificano che una causa venga giudicata in primo grado da un collegio di giudici e che, attribuendo ad un giudice unico la competenza a statuire su determinate controversie, è possibile accrescere in modo considerevole il numero di cause giudicate da un organo giurisdizionale;

(4) considerando che, del pari, né la difficoltà in diritto o in fatto di determinate cause sottoposte al Tribunale di primo grado, né la loro importanza, né alcuna circostanza particolare giustificano che queste cause vengano giudicate da tre giudici;

(5) considerando che occorre modificare di conseguenza la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee [3],

[1] GU C 328 del 26.10.1998, pag. 167.
[2] GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.
[3] GU L 319 del 25.11.1988, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 4, della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom le parole «o statuire nella persona di un giudice unico» sono aggiunte alla fine della terza frase.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

J. FISCHER

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1999

che modifica la decisione 1999/212/CE recante alcune misure volte ad impedire la diffusione del virus dell'afta epizootica da Algeria, Marocco e Tunisia al territorio della Comunità europea

[notificata con il numero C(1999) 1118]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/292/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

(1) considerando che la presenza dell'afta epizootica nel bestiame è stata confermata in Algeria, Marocco e Tunisia; che la Commissione ha pertanto adottato la decisione 1999/212/CE recante alcune misure volte ad impedire la diffusione del virus dell'afta epizootica da Algeria, Marocco e Tunisia al territorio della Comunità europea [2];

(2) considerando che, ai sensi dell'articolo 4 di tale decisione, le misure devono essere riesaminate in base all'evoluzione della malattia;

(3) considerando che la situazione della malattia nei paesi terzi in questione non consente la revoca delle misure; che occorre quindi prorogarne di tre mesi il periodo di applicazione;

(4) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione 1999/212/CE la data «30 aprile 1999» è sostituita da «31 luglio 1999».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
[2] GU L 74 del 19.3.1999, pag. 29.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1999

recante misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in alcune parti del territorio greco

[notificata con il numero C(1999) 1119]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/293/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ([2]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

(1) considerando che tra la fine del mese di ottobre e l'inizio del mese di dicembre 1998 si sono manifestati focolai di febbre catarrale degli ovini nelle isole di Rodi, Kos e Lero nella perfettura del Dodecaneso, nonché nella prefettura di Samo;

(2) considerando che le autorità greche hanno adottato misure d'emergenza e che la decisione 1999/221/CE della Commissione ([3]), ha fissato la partecipazione finanziaria della Comunità a queste misure;

(3) considerando che è opportuno prorogare le misure relative ai movimenti degli animali vivi delle specie ricettive e di alcuni loro prodotti nelle regioni interessate di cui all'articolo 3 della decisione 1999/221/CE;

(4) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Grecia vieta l'uscita di animali, sperma, ovuli ed embrioni delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini dal territorio delle prefetture del Dodecaneso e di Samo.

La Grecia subordina all'autorizzazione dei servizi veterinari i movimenti di animali delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini sul territorio delle prefetture del Dodecaneso e di Samo.

Articolo 2

La presente decisione sarà riesaminata ogni due mesi e si applica fino al 1° febbraio 2000.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
([2]) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
([3]) GU L 82 del 26.3.1999, pag. 44.

(Trattati firmati tra Stati membri)

Informazione relativa alla data di entrata in vigore del trattato di Amsterdam

Il trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 ([1]), è entrato in vigore oggi, 1° maggio 1999, conformemente al suo articolo 14, paragrafo 2, in seguito al deposito dell'ultimo strumento di ratifica avvenuto il 30 marzo 1999.

Qui di seguito figura la situazione relativa alle dichiarazioni di accettazione della competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità e l'interpretazione degli atti di cui all'articolo 35 del trattato sull'Unione europea:

— il Regno di Spagna ha dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee secondo le modalità di cui all'articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a);

— il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia ed il Regno di Svezia hanno dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee secondo le modalità di cui all'articolo 35, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b);

— nel fare le dichiarazioni di cui sopra, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria si sono riservati il diritto di introdurre nel loro diritto interno delle disposizioni che prevedevano che, quando una questione relativa alla validità o all'interpretazione di un atto di cui all'articolo 35, paragrafo 1, è sollevata in un giudizio pendente davanti ad una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è obbligata a sottoporre la questione alla Corte di giustizia.

([1]) GU C 340 del 10.11.1997, pag. 1.